



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione (di seguito denominato "Dipartimento") con sede e domicilio fiscale in Via dei Marsi 78 - 00185 Roma, C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Fiorenzo Laghi, ai sensi dello Statuto di Sapienza nonché del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità (di seguito RAFC) emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016, modificato con D.R. n. 1220 del 11.04.2019, modificato con D.R. n. 1160 del 29.04.2021

E

L'Ente Società della Salute Valdinievole (di seguito denominato "SdS Valdinievole"), con sede e domicilio fiscale in Via Cesare Battisti, 31 51017 Pescia (PT), C.F. n. 91025730473, in persona del suo legale rappresentante la Presidente Avv Simona de Caro

PREMESSO

- che il Dipartimento ha competenze specifiche in materia di formazione, ricerca e consulenza in diversi ambiti ove sono applicabili conoscenze, competenze, metodologie legate ai settori scientifico-disciplinari di competenza;
- che l'Ente "Società della Salute (SDS) Valdinievole" opera nel campo della promozione della salute e del benessere della popolazione, attraverso l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio, all'inclusione sociale e al sostegno delle persone in condizione di vulnerabilità.
- che l'Ente Società della Salute Valdinievole, con la Determinazione 9 del 21/06/2023 ha avviato un processo di amministrazione condivisa con la fase di co-progettazione (ex art.. 55 DLGS. 117/2017) per la realizzazione di servizi innovativi e sperimentali relativi ad attività socio-educative. Il progetto prende il nome di "Comunità Educante" e prevede il coinvolgimento degli istituti scolastici, dei comuni e degli enti del terzo settore. Nel prossimo anno scolastico avrà inizio un'azione specifica di supporto all'inclusione sociale attraverso interventi mirati su gruppi classe che manifestano criticità rilevanti dal punto di vista di mancanza di coesione e di comunicabilità, di aggressività e di dinamiche relazionali complesse;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata a implementare il progetto "Comunità Educante" con strumenti di formazione innovativi, oggetto di ricerca del Dipartimento, che prevedono l'utilizzo di un tutor virtuale, progettato per guidare gli/le insegnanti in un percorso riflessivo, offrendo feedback personalizzati, simulazioni di scenari scolastici e strategie inclusive;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto contrattuale tale rapporto di collaborazione;
- che il Dipartimento ha approvato la stipula del presente accordo nella seduta del Consiglio di Dipartimento del giorno
- che la Sds Valdinievole ha approvato lo schema di accordo con Deliberazione di Giunta esecutiva n.....del.....
- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano a collaborare ad azioni di intervento che abbiano come focus la costruzione e la sperimentazione di strumenti di formazione innovativi finalizzati a guidare gli/le insegnanti in un percorso riflessivo di supporto alle strategie inclusive nell'ambito del progetto “Comunità Educante”.

Articolo 2 – Programma della ricerca - Allegato Tecnico

La collaborazione scientifica concordata tra le parti contraenti è articolata in una serie di attività definite nell’Allegato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente accordo e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede. L’Allegato Tecnico descrive dettagliatamente oltre agli obiettivi concordati, le attività da svolgere, le modalità e i parametri tecnici di esecuzione, le fasi temporali le risorse finanziarie, umane e materiali da dedicare che le Parti mettono a disposizione per la realizzazione della collaborazione scientifica (corredati dai parametri tecnici necessari in base al campo di applicazione) unitamente alle modalità, tempi e termini di consegna o conseguimento dei relativi risultati, intermedi e finali. Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della collaborazione scientifica che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

L’Ente “SdS Valdinievole” si impegna a: fornire un campione rappresentativo di insegnanti, selezionati in base a criteri specifici di età, esperienza e grado, per garantire la qualità e la validità dei dati raccolti nel programma di ricerca.

Il Dipartimento si impegna a: svolgere le fasi individuate della collaborazione scientifica, contribuendo attivamente alla definizione dei protocolli di intervento, nonché alla raccolta ed all’analisi dei dati; mettere a disposizione personale altamente qualificato, tra cui esperti in psicologia e formazione, per supportare tutte le attività del progetto; fornire risorse tecnologiche e logistiche per l’implementazione dell’intervento, inclusi strumenti per la somministrazione dei test psicologici, il monitoraggio dei partecipanti e la raccolta dei feedback, al fine di garantire l’efficacia e la precisione del progetto.

Articolo 4 – Responsabile scientifico

Il Dipartimento designa il Prof. Andrea Chirico quale responsabile scientifico e la Dott.ssa Martina Giorgi quale referente operativa dell’esecuzione della Collaborazione Scientifica.

L’Ente designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inherente all’esecuzione delle attività la Dott.ssa Simona Pallini

L’eventuale sostituzione dei responsabili scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all’altra Parte.

Articolo 5 – Attività di divulgazione e formazione professionale

L’Ente, al fine di valorizzare i risultati delle attività, tramite apposita divulgazione e promozione di attività formative, dichiara, altresì, la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza, conferenze illustrate concernenti le attività svolte.

Le Parti concordano di valutare congiuntamente l’opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica, salvaguardando in ogni caso le eventuali esigenze di tutela e brevettabilità dei risultati secondo quanto disposto dal seguente.

Articolo 6 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni



I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Articolo 7 – Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente accordo e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente accordo;
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente: le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

- a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- b) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a



partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- c) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- d) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- f) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 8 – Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della collaborazione scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 9 - Validità, durata e rinnovo dell'Accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di n. 1 anno scolastico a. s. 2025-2026. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti, da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

Articolo 10 - Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a n. 60 (sessanta) giorni. Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 6.

Articolo 11 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché



le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)".

Il responsabile della protezione dei dati della Società della Salute Valdinievole è contattabile ai seguenti indirizzi:

e-mail: direttore.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it

PEC: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it

Articolo 13 - Risoluzione eventuali controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per la Società della Salute Valdinievole:

e-mail: direttore.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it

PEC: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it

Per il Dipartimento:

e-mail: direttoredip38@uniroma1.it

PEC: psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.



Articolo 15 - Clausola generale

Il presente accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti. Per quanto non eventualmente previsto nel presente accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Articolo 16 - Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero. Qualora una o più clausole del presente atto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 17 - Registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Ente, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. del.....

(in caso di soggetto privato committente, in caso di ente pubblico o istituzionale da negoziare).

Roma lì,

Per il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione

Il Direttore

Prof. Fiorenzo Laghi

Per la Società della Salute Valdinievole

Il rappresentante legale

La Presidente

Avv. Simona De Caro



ALLEGATO TECNICO

Partner	SdS Valdinievole
Obiettivi prefissati	<ul style="list-style-type: none">- Esplorare il ruolo della motivazione lavorativa e della percezione di autoefficacia nella pratica didattica inclusiva, al fine di comprendere come questi costrutti influenzino la propensione degli insegnanti ad adottare strategie inclusive.- Valutare l'efficacia di un intervento formativo innovativo basato su un tutor virtuale, progettato per accompagnare i docenti in un percorso modulare costruito attorno alle quattro fonti dell'autoefficacia (Bandura, 1997), con l'obiettivo di promuovere una consapevolezza professionale.- Monitorare l'impatto dell'intervento attraverso misurazioni pre e post delle variabili psicologiche chiave (motivazione lavorativa, autoefficacia, intenzioni e pratiche inclusive), al fine di valutarne l'efficacia nel migliorare la qualità della vita lavorativa degli insegnanti e la loro capacità di rispondere in modo efficace e sostenibile alle sfide dell'inclusione scolastica.
Attività da svolgere e modalità	<p>Il progetto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Somministrazione delle scale psicometriche: una volta selezionati i partecipanti, verranno somministrati i questionari psicometrici per misurare i principali costrutti psicologici: motivazione lavorativa, autoefficacia e intenzioni comportamentali all'inclusione educativa, pratiche inclusive. Questo step fornirà una base di dati iniziale da cui partire per analizzare i fattori che influenzano l'autoefficacia degli insegnanti nell'inclusione educativa.- Implementazione dell'intervento: Successivamente, si procederà con l'attivazione del percorso formativo mediante l'utilizzo del tutor virtuale basato sull'intelligenza artificiale, organizzato in moduli tematici corrispondenti alle quattro fonti dell'autoefficacia (Bandura, 1997). Il programma non prevede la presenza di un formatore in senso tradizionale, ma si fonda sull'interazione autonoma e riflessiva tra il/la docente e il tutor digitale. L'obiettivo è promuovere dinamiche di supporto professionale e apprendimento tra pari, stimolate dalla rielaborazione di esperienze reali, dall'osservazione di modelli positivi e dal confronto con scenari scolastici realistici. L'approccio mira a favorire l'attivazione spontanea di processi riflessivi e autoformativi, senza la formalizzazione di un percorso di mentoring strutturato, ma valorizzando il potenziale trasformativo della condivisione e del riconoscimento delle proprie risorse professionali.
Tempi/fasi di realizzazione termini di consegna	Il progetto avrà una durata complessiva di un anno scolastico (A. S. 2025-2026). Durante tale periodo sarà possibile pianificare e realizzare le diverse fasi dell'intervento, dalla progettazione condivisa dei protocolli alla somministrazione di scale psicometriche, fino alla implementazione dell'intervento pratico.



Risorse umane e materiali dedicate	<p>Per il Dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personale docente e ricercatrice con competenze specifiche.- Strumentazione scientifica e software dedicati alla raccolta e all'elaborazione dei dati. <p>Per l'Ente ("SdS Valdinievole"):</p> <ul style="list-style-type: none">- Campione di insegnanti che hanno prestato il loro consenso alla partecipazione al progetto.
---	---

Roma li,

Per il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
Il Direttore
Prof. Fiorenzo Laghi

Per la Società della Salute Valdinievole
Il rappresentante legale
La Presidente
Avv. Simona De Caro